

STATUTO

IL FU. SO. - CONSORZIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PERGINE VALSUGANA TN VIA
MOLIN DEL PALU' 20/C

Numero REA: TN - 224590

Codice fiscale: 02437200229

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

Rep. n. 47/41 All. "A"

STATUTO DEL CONSORZIO
"Il Fu. So. - Consorzio - Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e ss del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e della Legge 8 novembre 1991 n. 381, **è costituito un Consorzio in forma di Società Cooperativa Sociale, denominato "Il Fu. So. - Consorzio - Società Cooperativa Sociale".**

ARTICOLO 2 - SEDE

2. **Il Consorzio ha sede in Pergine Valsugana (TN).**
3. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. **Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).** Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO

1. **Il Consorzio è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.**

2. Lo scopo del Consorzio è quello di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale, affinché i soci, avvalendosi delle prestazioni del Consorzio, ottengano migliori condizioni rispetto a quelle di mercato, la disciplina e/o lo svolgimento di tutte o parte delle fasi di attività svolte dalle loro imprese. Conseguentemente l'attività del Consorzio è volta a valorizzare l'utilità dei servizi prestati ai soci offrendoli alle migliori condizioni economiche e qualitative, al fine di garantire il rafforzamento e la qualificazione economica, tecnica e sociale delle organizzazioni cooperativistiche solidaristiche e non lucrative che, condividendone fini e metodi, intendano diventarne soci.

3. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

4. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i soci.

5. Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

6. Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

7. La società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

1. Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita dall'articolo precedente, il Consorzio ha come oggetto: I. l'esecuzione del contratto di concessione (Contratto o, alternativamente, Concessione) con il Comune di Roncegno Terme (Concedente) per la progettazione, la realizzazione e la gestione di una struttura (Edificio) sita nel Comune di Roncegno Terme (p.ed. 2445 C.C. Roncegno Terme) dedicata ad ospitare un servizio di conciliazione per la cura e la custodia di bambini in età compresa tra tre mesi e i tre anni. A tal fine, la Società diventerà la concessionaria subentrando all'aggiudicatario nel Contratto e assumendo direttamente nei confronti del Concedente la responsabilità della sua completa esecuzione, nonché di ogni altra obbligazione di qualsiasi natura assunta dall'aggiudicatario, anche nei confronti di terzi, e rappresentando perciò il centro di imputazione di tutti i rapporti occorrenti all'attuazione dell'oggetto sociale. Essa potrà altresì svolgere ogni attività complementare, affine, connessa all'oggetto principale.

La Società potrà pertanto svolgere, direttamente o tramite prestazioni di lavori, servizi e forniture affidate ai soci e/o a terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le attività ed operazioni previste nel Contratto e nei documenti allegati ed eventuali atti aggiuntivi, ed in particolare:

- a) svolgere e sviluppare le attività di progettazione esecutiva e costruttiva per la realizzazione dell'Edificio nonché le prestazioni di natura tecnica di supporto alla progettazione ed esecuzione;
- b) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori, noli e forniture necessari per la realizzazione di tutte le opere e gli impianti costituenti l'Edificio;
- c) erogare il servizio di conciliazione per la cura e la custodia di bambini in età compresa tra tre mesi e i tre anni e tutti i servizi correlati (pulizie, cucina, ecc.);
- d) provvedere alla conduzione dell'Edificio e alla manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata delle opere edili e degli impianti.

La Società può stipulare ed eseguire ulteriori contratti di prestazione di lavori, forniture, servizi, e svolgere attività strumentali, accessorie, affini, connesse e/o complementari con quanto previsto ai precedenti punti, anche se affidate da soggetti diversi dal Concedente, fra cui, in via esemplificativa, incarichi di studio, consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di opere, impianti e servizi.

La Società può inoltre compiere tutti gli atti, le operazioni e le attività propedeutiche, strumentali e accessorie all'attività che ne costituisce l'oggetto quali, a titolo esemplificativo:

- produrre e sottoscrivere tutti gli atti, i documenti, le garanzie, le certificazioni propedeutiche e/o che si rendano necessarie o che siano richieste nel corso dell'esecuzione della Concessione;
- intrattenere tutti i rapporti con il Concedente, con i suoi incaricati, con le Pubbliche Autorità o enti e con i terzi in genere;
- assumere mutui, prestiti o finanziamenti, anche da soci, nei modi, nelle forme, sotto i vincoli e con le limitazioni previsti dalle vigenti normative;
- prestare garanzie, reali e personali, ove previste o consentite dal Contratto;
- affidare ai soci e/o a terzi le prestazioni di lavori, forniture, servizi, occorrenti per la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle opere nonché per la gestione dei servizi; stipulare, gestire, modificare ed estinguere i relativi contratti;
- assumere l'esecuzione di ulteriori prestazioni derivanti da

perizie, estensioni contrattuali, o nuovi affidamenti, sottoscrivendo i relativi contratti e documenti e sviluppando le necessarie attività tecnico-progettuali;

- svolgere ogni altra attività di carattere industriale, commerciale, mobiliare o immobiliare, e di qualsiasi altra natura funzionale, connessa o conseguente all'attuazione dell'oggetto sociale, comprese le attività di carattere finanziario, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra descritto e solo per lo stesso fine dell'oggetto sociale potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e Società od Enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio e potrà accedere a contributi, agevolazioni e aiuti previsti dalla legislazione regionale nazionale ed europea.

II. Il coordinamento e l'integrazione delle consorziate ed il coordinamento con le attività di altri consorzi ed enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; pertanto il Consorzio si propone di:

a) promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali, alla cultura della cooperazione sociale e dei servizi da essa svolta nei confronti della comunità attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte a comunità territoriali, istituzioni ed ogni altro soggetto sociale interessato;

b) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle consorziate, proponendo i servizi erogati e offrendo a terzi, ivi compresi Enti pubblici e privati, attività tipiche dei soci (corsi estivi per bambini/ragazzi), affiancamento a bambini/ragazzi per compiti, ecc.);

c) regolare tra i soci, a mezzo di assegnazione, l'esecuzione delle opere e dei servizi assunti;

d) provvedere, in collaborazione con i soci, all'elaborazione di progetti e preventivi di interventi afferenti qualsivoglia tipo di attività rientrante nelle aree di servizio sociale sopra indicate;

e) contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 - Soci operatori -

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono assumere la qualifica di soci operatori le cooperative regolarmente costituite che intendono perseguire gli scopi sociali e che intendono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

3. Il consorzio per non perdere la qualifica di "consorzio cooperativa sociale" deve rispettare quanto previsto dall'attuale normativa regionale in tema di Consorzi di Cooperative Sociali.

4. Non possono essere soci Cooperative in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

ARTICOLO 7 - Domanda di ammissione -

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
 - c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere e corrispondente ai limiti fissati per legge;
2. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegate:
 - copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
 - estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione contenente la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
 - copia dell'ultima revisione;
 - copia dei bilanci degli ultimi due anni con la ricevuta di avvenuto deposito presso il Registro Imprese competente;
 - copia certificato iscrizione Registro Imprese;
 - ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.
5. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
7. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Diritti ed obblighi del socio -

1. I soci hanno diritto di:
 - a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
 - b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
 - d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo ove nominato.
2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
 - a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, se prevista, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
 - b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) accettare ed osservare la disciplina stabilita dai competenti organi del Consorzio sia per l'esecuzione di lavori che per la partecipazione ai lavori medesimi;
d) accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il Consorzio intendesse effettuare sui lavori assunti tramite il Consorzio medesimo;
e) concorrere alle spese per il funzionamento e per i servizi generali organizzati dal Consorzio.
3. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

ARTICOLO 9 - Perdita della qualità di socio -

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.
2. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno, possono essere cedute ad altri soci cooperatori della medesima categoria di iscrizione all'Albo degli Enti Cooperativi. La cessione deve essere autorizzata dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 10 - Recesso del socio -

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
2. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Mentre per i rapporti mutualistici ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso se comunicato 90 (novanta) giorni prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 11 - Esclusione -

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio;
b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio.
In questi casi il provvedimento d'esclusione dovrà essere preceduto da intimazione al pagamento da parte degli amministratori;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 12 - Delibere di recesso ed esclusione -

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo di raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 - Liquidazione -

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, lett. c), o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso -

1. La decadenza è deliberata nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati all'articolo 6.

2. Decade di diritto dalla qualità di socio la Cooperativa o Ente in liquidazione.

3. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

5. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

ARTICOLO 15 - Responsabilità dei soci cessati -

1. Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

2. Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

3. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questo nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 - Soci sovventori -

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori -

1. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
2. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.
3. La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.
4. Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori -

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
2. Esse devono essere comunque offerte in prelazione al Consorzio ed agli altri soci del medesimo. Il Consorzio può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso delle azioni non può eccedere il valore del conferimento maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.
3. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 19 - Deliberazione di emissione -

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
 - a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento dei soci sovventori;
 - d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
2. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.
3. I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.
4. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

5. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

6. Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

ARTICOLO 20 - Recesso dei soci sovventori -

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 - Patrimonio -

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore minimo previsto dalla legge.

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dall'eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

2. Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 C.C., il Consorzio ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

ARTICOLO 22 - Ristorno -

1. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

2. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ARTICOLO 23 - Bilancio di esercizio -

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura prevista dalle leggi vigenti;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al secondo comma dell'art. 2545 quater del Codice Civile, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a riserva straordinaria ovvero a altri fondi di riserva indivisibili.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24 - Organi -

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se previsto dalla legge.

ARTICOLO 25 -Assemblee -

- 1. L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
- 3. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
- 4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio sindacale, se previsto dalla legge. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 26 - Funzioni dell'Assemblea -

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del presente statuto;
- c) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- d) procede alla nomina del Collegio sindacale, se previsto dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti il Collegio sindacale e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti il Collegio sindacale, se previsto dalla legge;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

j) delibera sull'autorizzazione dell'Organo amministrativo per il rilascio delle fideiussioni.

2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.

3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

6. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 27 - Costituzione e quorum deliberativi -

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci cooperatori. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

3. Quando si tratta di deliberare la fusione o lo scioglimento anticipato del Consorzio l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

4. Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 28 - Elezione cariche sociali -

1. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 29 - Voto -

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

2. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

5. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

6. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 30 - Presidenza dell'Assemblea -

1. **L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente**, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 31 - Consiglio di amministrazione -

1. **Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove**, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
2. La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.
3. L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
4. I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori dovrà essere costituita da soci cooperatori.
5. **Gli Amministratori durano in carica tre esercizi** e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. **Gli amministratori sono rieleggibili.**

ARTICOLO 32 - Compiti degli Amministratori -

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.
2. A norma dell'art. 2365 comma secondo del Codice Civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
4. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
5. Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se previsto dalla legge, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate del Consorzio e dalle sue controllate.

ARTICOLO 33 - Convocazioni e deliberazioni -

1. L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, in modo che i consiglieri ne siano informati.
3. La presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione. In questo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - b) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e ai componenti del Collegio sindacale, se previsto dalla legge, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo amministrativo.
5. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 34 - Integrazione del Consiglio -

- 1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'Assemblea.
- 2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se previsto dalla legge, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 35 - Compensi agli Amministratori -

- 1. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
- 2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se previsto dalla legge, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

ARTICOLO 36 - Rappresentanza -

- 1. Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.
- 2. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.
- 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.
- 4. La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitori o procuratori speciali.
- 5. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 37 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati Sindaci, e se nominati decadono, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali e provinciali, i presidenti e componenti delle giunte delle comunità di valle e i sindaci dei comuni.

I membri del Collegio Sindacale devono dare notizia agli Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata

ARTICOLO 38 - Revisione legale dei conti -

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dai soci, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Se ricorrono le condizioni di cui all'art. 48, comma 5, Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, la revisione legale dei conti deve essere esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 39 - liquidatori -

1. Il Consorzio si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza del Consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai singoli liquidatori.

ARTICOLO 40 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE -

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24 lett. c);
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 41 - Regolamenti -

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione -

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma sia ai soci cooperatori che ai soci sovventori.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.
3. In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 24, comma 4, lett. c), deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 43 - Rinvio -

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.
2. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Fiori Mario

Germano Preghenella

Paoli Silvano

F.to Silvia Mutschlechner Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N.82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE, IN CORSO DI REGISTRAZIONE PERCHE' IN TERMINI
ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 TABELLA ALLEGATO
B AL D.P.R. N. 642/72.

Questa copia consta di facciate ventidue.
Cembra Lisignago, 26 settembre 2016